

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1386)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO, MAZZEI, BRUGGER,**  
**RUSSO Luigi, MANENTE COMUNALE, ZUGNO e AVEZZANO COMES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1973

Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578  
— recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge  
15 novembre 1973, n. 733

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di conversione, il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, è stato così modificato: « L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punti 2) e 3) della predetta tabella *B*, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, è estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà contadina ».

La norma così formulata non comporta alcun beneficio per il settore della motopesca e dell'agricoltura che si intendeva evidentemente favorire, anzi rappresenta un grave peggioramento in quanto vengono sottoposti a tassazione sia la benzina destinata al-

l'azionamento delle macchine agricole che già fruiva dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sia la benzina consumata dai motopescherecci che fruiva della esenzione fiscale prevista per le provviste di bordo, che, com'è noto, hanno il trattamento dei prodotti esportati, avvenendo il consumo oltre la linea doganale.

Si aggiunge, per quanto concerne la benzina destinata all'agricoltura, che tale tassazione viene prevista dalla citata norma solo per la benzina consumata per l'azionamento delle « attrezzature della piccola proprietà contadina » con la conseguenza, che è manifestamente assurda, di mantenere l'esenzione quando tale prodotto viene consumato dalle grandi aziende agricole.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1-bis aggiunto in sede di conversione stabilisce, poi, la riduzione dell'aliquota dell'IVA dal 12 al 6 per cento per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la motopesca. Ferma restando la validità di tale riduzione per i carburanti per uso agricolo, la stessa riduzione non ha ragione di esistere per i carburanti destinati alla motopesca, che essendo considerati, come si è già fatto rilevare, provvista di bordo, hanno titolo all'esenzione dall'IVA a termini dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Da ciò la esigenza di apportare le necessarie rettifiche alle norme avanti citate. A tanto si provvede con l'unito disegno di legge.

L'articolo 2 riguarda le agevolazioni spettanti ai pescatori che acquistano gasolio per le loro imbarcazioni; la formulazione di questo articolo si rifa allo spirito che ha animato il Parlamento durante la discussione relativa alla conversione in legge del decreto-legge n. 578, del 29 settembre 1973.

In tale sede infatti i miglioramenti agevolativi già previsti per gli agricoltori e per altre categorie (vedi tassisti), furono estesi

anche ai pescatori nell'intento di soccorrere tale categoria le cui possibilità produttive sono state notevolmente colpite dall'aumento del prezzo del gasolio portato da lire 2.400 il quintale franco centro di distribuzione (porto o punto d'imbarco) a lire 3.250 come da deliberazione CIP 13/1973 del 29 settembre 1973. Tale aumento di lire 850 al quintale è dovuto per lire 800 all'aumento del prezzo del greggio sui mercati internazionali e per altre 50 lire come compenso al distributore che, nel caso in esame è individuabile in cooperative o consorzi di pescatori.

Tale aumento inoltre pari ad oltre un terzo del prezzo precedente, ha rappresentato un aggravio che la categoria dei pescatori non è assolutamente in grado di sostenere tanto più che è stata duramente provata per un avvenimento eccezionale come l'infezione colerica, che ha portato non solo il crollo dei prezzi del pescato ma ha anche significato per i pescatori non adeguatamente attrezzati, un danno notevolissimo a causa della mancata vendita su un mercato divenuto quasi inesistente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».

**Art. 2.**

L'articolo 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974.

Il prezzo di vendita del gasolio, acquistato al centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) dalle imprese singole e associate esercenti la pesca marittima i cui natanti siano forniti della carta carburanti, è ridotto sino al 31 dicembre 1974 di lire 800 al quintale.

Tale differenza di prezzo verrà rimborsata dallo Stato alle aziende distributrici secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze ».

**Art. 3.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578.